

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 28/10/2024

FATTO

La ricorrente stipulava in data 12/09/2018 un contratto di finanziamento con l'intermediario, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio in n. 108 rate mensili. Tale contratto veniva estinto anticipatamente in data 31/10/2022, previa emissione del relativo conteggio. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor) ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasta insoddisfatta del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, la ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti domande: "1) *Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto per contrarietà a norme imperative del settore nonché per violazione dell'art. 33 D.Lgs. 206/2005 e, per l'effetto, così ulteriormente provvedere;* 2) *Condannare la banca alla restituzione in favore dell'istante dell'importo complessivo di € 2.907,67 - oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. - non dovute in ragione dell'avvenuta estinzione anticipata del contratto di mutuo alla 43° rata di rimborso;* 3) *Condannare la convenuta società alla refusione delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con attribuzione all'avvocato quale procuratore distrattario nella misura di cui al D.M. 55/2014"*.

Parte resistente, regolarmente costituita nel presente procedimento, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché si era resa cessionaria

soltanto del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente con un diverso soggetto, precisando di non avere mai incassato le commissioni di cui viene richiesta la restituzione, né di aver acquisito la titolarità del lato “passivo” del rapporto.

Ne consegue che ogni pretesa in merito al rimborso dei relativi oneri deve essere rivolta nei confronti dell’intermediario che aveva originariamente finanziato il cliente ed incassato tali commissioni.

Passando alla trattazione del merito, inoltre, il convenuto evidenziava la diretta applicabilità dell’art. 6-bis, co. 3, lett. b) del DPR n. 180/1950 al caso di specie. Con tale norma, infatti, il legislatore ha invitato gli intermediari di settore ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, così ingenerando in capo ai finanziatori il “legittimo affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi “up-front” (non rimborsabili) e costi “recurring” (rimborsabili).

Il convenuto, inoltre, effettuava un espresso rinvio alla sentenza della CGUE C-555/21, in cui viene affermato che “[l]’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.

Ne deriva che la differenza rispetto ai principi della sentenza c.d. Lexitor è solo di “contesto” e non di “merito”, in quanto se nei contratti di credito immobiliare è presente il “PIES”, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto esiste il modulo “SECC”, così come evidenziato dall’orientamento di alcune Corti di merito.

Inoltre il conteggio estintivo era stato elaborato in conformità a quanto previsto nel contratto, le cui clausole, approvate dalla cliente stessa, illustravano chiaramente gli oneri non rimborsabili alla medesima in caso di estinzione anticipata, ovvero le “commissioni di distribuzione” e le “commissioni intermediario finanziario”, oltre agli “oneri erarial”.

La Consulta, infine, con la sentenza n. 263/2022, statuiva che: “i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva” e, pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato.

L’intermediario, in sede di conclusioni, chiedeva al Collegio di dichiarare l’inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso.

Nelle memorie di replica la ricorrente contestava tutto quanto eccepito dalla convenuta, ritenendolo manifestamente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La presente controversia attiene all’accertamento del diritto della ricorrente al rimborso di quota parte del costo relativo ad un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell’anticipata estinzione dello stesso.

L’intermediario eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso di commissioni di natura *up front* relative a contratti stipulati con altri istituti finanziari.

In particolare, il convenuto evidenzia di non avere incassato le commissioni di cui controparte chiede la restituzione, né di avere acquistato il lato “passivo” del predetto rapporto contrattuale.

Si rileva, tuttavia, che l’importo dell’estinzione anticipata del finanziamento risulta incassato dal cessionario, atteso che il conteggio estintivo e la liberatoria in atti sono stati

entrambi emessi dall'intermediario resistente, a cui era intestato anche il conto corrente di destinazione delle somme da versare per l'estinzione del rapporto.

L'orientamento dell'Arbitro al riguardo ha stabilito che la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme indebitamente richieste e non dovute al momento dell'estinzione del finanziamento (Collegio di Coordinamento ABF, n. 6816/18).

Pertanto il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, determina il diritto alla pretesa restitutoria da parte della cliente.

La predetta eccezione preliminare, quindi, deve essere respinta.

Il convenuto, inoltre, eccepisce che i finanziamenti comportanti la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbero soggetti alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950. In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica ed ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 3051/24).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra costi *recurring* e *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (*ex plurimis*, Collegio ABF Napoli, nn. 10961/23 e 7428/24).

Il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato"*.

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il

25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: *“- in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”*.

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, rimborsabile in n. 108 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 43.

Parte ricorrente chiede la restituzione pro-quota della componente *recurring* e *up front* delle commissioni di intermediazione, oltre alle commissioni di distribuzione, per un ammontare complessivo pari ad € 2909,67.

L'istante ha depositato in atti la documentazione contrattuale, comprensiva del modulo SECCI, da cui si evincono i costi del credito, la quietanza liberatoria ed il conteggio estintivo.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

L'estinzione anticipata è disciplinata dall'art. 13 delle condizioni contrattuali, il quale consente alla sovvenuta di recedere in qualsiasi momento dal rapporto di finanziamento in corso.

Il predetto articolo non appare lesivo della normativa di settore e non contiene clausole abusive ex art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, ma consiste in una valida pattuizione sottesa a regolare i reciproci rapporti di dare/avere in caso di scioglimento anticipato del contratto.

Ne consegue che la domanda di accertamento della nullità di tale clausola deve essere respinta.

Le commissioni in favore dell'intermediario, pertanto, sono validamente distinte in una componente *up front* ed in una *recurring*.

Secondo il condiviso orientamento dei Collegi, tuttavia, entrambe le componenti devono essere restituite secondo il criterio della c.d. “curva degli interessi”, atteso che quest'ultimo trae la sua origine proprio dall'art. 13 delle condizioni contrattuali e risulta esplicitato anche nel piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente.

Anche le commissioni di distribuzione sono di natura *up front* e, pertanto, devono essere

restituite secondo il medesimo criterio.

Il resistente ha liquidato in sede di conteggio estintivo € 277,74 per la componente *recurring* delle commissioni in favore dell'intermediario in luogo dell'importo di € 310,66 effettivamente dovuto, ragion per cui residua una differenza di € 32,92 in favore della ricorrente.

Quest'ultima, inoltre, ha diritto di ricevere € 724,86 per la componente *up front* delle commissioni in favore dell'intermediario e € 995,06 a titolo di commissioni di distribuzione, per un totale complessivo di € 1752,84.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario deve essere tenuto a restituire alla ricorrente la somma complessiva di € 1753,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante anche la natura seriale del ricorso (in senso conforme, Coll. Coord. ABF, nn. 3498/12 e 6174/16).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.753,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO